

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2460

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIELLI, GUERRA, CRUCIANELLI, ALTEA, BOLOGNESI, NAPPI,
SCIACCA, VIGNALI**

Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali

Presentata il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole introdurre significative innovazioni ai principi che regolano la materia della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

L'approvazione delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali ha modificato profondamente l'assetto istituzionale.

Si vuole migliorare lo *status* degli amministratori, partendo dal principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione che afferma, tra l'altro, che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

È necessario che chi svolge un mandato pubblico venga messo nelle condizioni ottimali per svolgere pienamente il ruolo

affidatogli dagli elettori e poter gestire decorosamente la propria carica.

Risulta evidente, a distanza di quasi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, una riflessione sugli effetti che ha prodotto e sul funzionamento degli organi dell'amministrazione e si è ritenuto opportuno, sulla base dell'esperienza realizzata, inserire (articolo 13) una modifica dell'articolo 33 della legge n. 142 del 1990, avente per oggetto la composizione della giunta comunale, particolarmente restrittiva, che non soddisfa le esigenze di efficienza e funzionalità che devono essere perseguite nell'attività di governo locale.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si vuole riconoscere l'esercizio del mandato all'amministrazione della cosa pubblica come forma di attività lavorativa

di servizio per la comunità. A tal fine la posizione previdenziale ed assicurativa per chi è chiamato e ricoprire, per elezione o per nomine, con attribuzione della correlativa indennità, una delle cariche previste dalla presente proposta di legge, è garantita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I cittadini lavoratori chiamati a ricoprire le cariche previste dalla presente proposta di legge hanno diritto a disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative, permessi, indennità e rimborsi di spese.

L'articolo 2 elenca i soggetti che hanno diritto all'aspettativa a tempo pieno o a tempo parziale. Il sindaco, per le competenze a lui attribuite, è considerato sempre, se lo richiede, fra gli aventi diritto all'aspettativa a tempo pieno.

L'articolo 3 disciplina i permessi, per i lavoratori dipendenti, in occasione delle sedute dei consigli o della Giunta.

Con l'articolo 4 si stabilisce la nuova indennità di carica dei sindaci e degli assessori.

L'articolo 5 prevede per gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che fruiscono dell'aspettativa il raddoppio dell'indennità di carica. Si prevede, altresì,

che possa essere concessa, su richiesta, l'aspettativa a tempo parziale ai presidenti delle aziende speciali degli enti territoriali.

L'articolo 6 prevede la possibilità per i presidenti delle aziende speciali, dell'aspettativa a tempo parziale.

Si prevede anche una indennità di carica ai presidenti dei consigli di circoscrizione con popolazione superiore a 100 mila abitanti (articolo 7).

Con l'articolo 8 si prevede una indennità di carica al presidente e ai componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende.

Con l'articolo 9 si definisce l'indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali.

L'articolo 10 disciplina le condizioni per la corresponsione delle indennità di presenza, mentre l'articolo 11 interviene sull'aggiornamento periodico delle indennità.

L'articolo 12 prevede per i lavoratori che fanno richiesta e usufruiscono di permessi di dover esibire documenti giustificativi.

L'attuazione della presente proposta di legge non comporta oneri per lo Stato, poiché alla copertura dei relativi oneri devono provvedere gli enti interessati (articolo 14).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Oggetto del provvedimento*). — 1. L'esercizio del mandato relativo alle cariche previste dalla presente legge costituisce esercizio del diritto-dovere costituzionale alla amministrazione della cosa pubblica nella forma di attività lavorativa di servizio per la comunità.

2. L'ente locale presso il quale il mandato è svolto ha l'obbligo di costituire, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la posizione previdenziale e assicurativa qualora il chiamato a ricoprire, per elezione o per nomina, una delle cariche previste dalla presente legge con attribuzione della correlativa indennità non sia già titolare di rapporto previdenziale.

3. Per i soggetti di cui al comma 2, la costituzione del rapporto previdenziale ed il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono operati, al momento dell'assunzione della carica, direttamente dall'ente locale presso il quale il mandato è esercitato. La misura degli oneri previdenziali è determinata, secondo la legislazione vigente, in relazione all'importo dell'indennità di carica percepita.

4. I cittadini lavoratori chiamati a ricoprire, per elezione o per nomina, le cariche previste dalla presente legge, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità e i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 — (*Collocamenti in aspettativa*). — 1. Possono essere collocati, a do-

manda, in aspettativa senza assegni a tempo pieno o a tempo parziale, i seguenti soggetti:

a) sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, presidente di circondario, pro-sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, ove previsto, presidente di unione di comuni, presidenti delle comunità dell'ente parco di cui alla legge 6 ottobre 1991, n. 394;

b) assessore di città metropolitana, assessore comunale di comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, assessore provinciale;

c) presidente di azienda di ente territoriale, presidente di consorzio di enti territoriali o di azienda consortile;

d) presidente di consiglio comunale di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e presidente di circoscrizione con popolazione superiore a 100 mila abitanti;

e) consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

2. Possono essere collocati, a domanda, in aspettativa solo a tempo parziale, i seguenti soggetti:

a) presidente di consiglio comunale di comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti;

b) amministratori di aziende di enti territoriali;

c) assessori comunali di comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti;

d) assessori di comunità montane.

ART. 3.

1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 di-

cembre 1985, n. 816, sono sostituiti dai seguenti:

« I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e nei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo, e nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre le ore 24, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane e degli organi assembleari ed esecutivi delle comunità montane, i componenti dei consigli direttivi delle comunità degli enti parco ed i componenti degli organi direttivi delle aziende di promozione turistica, delle associazioni e dei consorzi tra enti locali, dei consigli delle aziende municipalizzate provinciali o consortili, dei consigli circoscrizionali, delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché i membri delle conferenze dei capigruppo, laddove previsti dai rispettivi statuti degli enti locali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro.

Gli eletti o nominati nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate e provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai commi primo e secondo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci, per i presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e per i presidenti delle amministrazioni provinciali ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Indennità di carica dei sindaci e degli assessori*). — 1. Ai sindaci, agli assessori comunali, ai presidenti e agli assessori delle città metropolitane, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni, ai pro sindaci dei municipi ed ai presidenti dei circondari, ai presidenti della provincia e agli assessori provinciali, è corrisposta una indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di appartenenza, entro i limiti massimi per ciascuna classe di comune o di provincia previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. Ai vicesindaci ed ai vicepresidenti della provincia è corrisposta una indennità di carica nel limite massimo del 75 per cento di quella prevista per il sindaco e per il presidente della provincia.

2. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e dei consigli provinciali, ove previsti dallo statuto, è corrisposta una indennità di carica di importo pari a quella spettante agli assessori comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. Lo statuto dei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti, definisce l'importo della indennità spettante ai presidenti dei consigli circoscrizionali, che comunque non può essere superiore al 50 per cento dell'indennità prevista per il vicesindaco ».

ART. 5.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Indennità aggiuntiva*). — 1. Agli amministratori che non sono lavoratori dipendenti ovvero fruiscono dell'aspettativa prevista dalla presente legge, compete il raddoppio dell'indennità di carica, con una riduzione del 50 per cento per chi è collocato in aspettativa a tempo parziale ».

ART. 6.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali può essere, a domanda, concessa l'aspettativa a tempo parziale ».

ART. 7.

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai presidenti dei consigli circoscrizionali con popolazione superiore a 100 mila abitanti o di capoluogo di provincia è corrisposta una indennità di carica che non può superare l'80 per cento di quella prevista per gli assessori del comune di cui fa parte la circoscrizione ».

ART. 8.

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende*). — 1. Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere concessa, in relazione alla popolazione servita, una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco del comune con numero di abitanti pari a quelli del comprensorio consortile.

2. Ai componenti degli organi esecutivi di cui al comma 1 può essere corrisposta una indennità pari al 45 per cento di quella prevista per il presidente dei rispettivi organi.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi con delibera adottata dalla maggioranza dei componenti delle rispettive assemblee.

4. Ai presidenti dei consorzi e delle loro aziende può essere concessa, a domanda, l'aspettativa a tempo parziale ».

ART. 9.

1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*). — 1. Ai consiglieri comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle comunità montane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del giorno, entro i limiti massimi previsti dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Lo statuto dei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti definisce l'indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del giorno, dei consiglieri comunali, in misura comunque non superiore al 40 per cento di quella spettante ai consiglieri comunali ».

ART. 10.

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 11 — (*Condizioni per la corresponsione delle indennità di presenza*). — 1. L'indennità di presenza di cui all'articolo 10 è corrisposta, alle medesime condizioni e per l'effettiva partecipazione alle sedute, ai componenti delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

2. L'indennità di presenza, nei limiti di cui al comma 1, può essere concessa dai consigli comunali per le sedute degli organismi collegiali del medesimo ente.

3. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata ».

ART. 11.

1. L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Aggiornamento periodico delle indennità*). — 1. I limiti delle indennità previste dalla presente legge sono ag-

giornati annualmente, con delibera del consiglio comunale o provinciale, adottata a maggioranza qualificata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale. L'eventuale aumento delle indennità non può eccedere in ogni caso il tasso di inflazione registrato nell'anno precedente ».

ART. 12.

1. I lavoratori di cui alla presente legge che fanno richiesta ed usufruiscono di permessi retribuiti o non retribuiti per l'espletamento del mandato sono tenuti ad esibire documenti giustificativi rilasciati dal segretario dell'organo collegiale del quale fanno parte.

ART. 13.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 100 mila abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa fra 100 mila e 500 mila abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 500 mila e 1 milione di abitanti; non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti e nelle città metropolitane ».

ART. 14.

1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Copertura dell'onere finanziario*). — 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge prov-

vedono gli enti interessati, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato ».

ART. 15.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come sostituito dall'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è abrogato.

ART. 16.

1. L'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Assicurazione contro i rischi del mandato*). — 1. Tutti gli amministratori indicati nella presente legge possono essere assicurati contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato.

2. Le assicurazioni di cui al comma 1 possono coprire anche rischi inerenti ad eventuali danni arrecati a beni immobili di proprietà degli eletti, a condizione che i danni siano comunque conseguenti all'esercizio del mandato.

3. Le assicurazioni di cui al comma 1 non possono riguardare la costituzione di fondi previdenziali o assimilabili ».

ART. 17.

1. Il divieto di trasferimento previsto dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si estende a tutti i titolari di cariche elettive previste dalla medesima legge n. 816 del 1985 ed agli assessori nominati ai sensi dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« ART. 27-*bis*. — (*Servizio di leva*). — 1. I sindaci, gli assessori e i consiglieri co-

munali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati a prestare il servizio di leva, hanno diritto a svolgere il servizio nel reparto più vicino all'ente nei cui organi sono stati eletti.

2. Agli eletti a cariche pubbliche di cui al comma 1 devono essere concessi tutti i permessi necessari all'espletamento del loro mandato ».

ART. 19.

1. Le tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

ART. 20.

1. All'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il mancato deposito della situazione patrimoniale nei termini previsti dalla legge o l'accertamento di cespiti non dichiarati comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di assessore o da ogni altro ufficio svolto in conseguenza della carica di consigliere ».

ART. 21.

1. Le parole: « dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti pubblici o privati », di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, devono essere interpretate nel senso che tali parole si riferiscono a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi i dipendenti dei partiti politici, dei sindacati e delle associazioni riconosciute e non, senza esclusione alcuna.

ART. 22.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come sostituito dall'articolo 2 della presente

legge, che sopprimono o riducono le possibilità di far ricorso all'aspettativa si applicano a decorrere dalle prime elezioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla data della chiusura del bando di concorso, la quale non deve avvenire oltre novanta giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. La delibera consiliare definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e deve essere affissa all'albo pretorio dell'ente entro sessanta giorni dall'insediamento. In mancanza del rispetto dei termini di cui al presente comma, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 ».

ART. 24.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO I
(vedi articolo 19)

TABELLA A

INDENNITÀ MENSILE DI CARICA
PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

(Importo in lire)

Classe del comune	Sindaci	Assessori
—	—	—
Fino a 3.000 abitanti	1.600.000	500.000
Da 3.001 a 5.0000 abitanti	2.000.000	700.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti	2.500.000	1.100.000
Da 10.001 a 20.000 abitanti	3.000.000	1.350.000
Da 20.001 a 50.000 abitanti	3.500.000	1.750.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	4.000.000	2.000.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	5.000.000	2.500.000
Oltre 500.000 abitanti	7.000.000	3.500.000

Agli amministratori delle città metropolitane è corrisposta una indennità entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

TABELLA B

INDENNITÀ MENSILE DI CARICA
PER GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

(Importo in lire)

Classe della provincia	Presidenti	Assessori
—	—	—
Fino a 500.000 abitanti	4.000.000	2.000.000
Da 500.001 a 1.000.000.00 di abitanti	6.000.000	3.000.000
Oltre 1.000.000.000 di abitanti	7.000.000	3.500.000

TABELLA C

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI COMUNALI*(Importo in lire)*

Classe del comune	Importo massimo
Fino a 30.000 abitanti	50.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	100.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	120.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	150.000
Oltre 1.000.000 abitanti	200.000

Ai consiglieri delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

TABELLA D

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI*(Importo in lire)*

Classe della provincia	Importo massimo
Fino a 250.000 abitanti	100.000
Fino a 500.000 abitanti	120.000
Fino a 1.000.000 di abitanti	150.000
Oltre 1.000.000 di abitanti	200.000

PAGINA BIANCA

